

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale, causa T-104/13, nella parte in cui ha accolto l'affermazione della Commissione europea secondo cui la Toshiba è responsabile congiuntamente e in solido della condotta della MTPD;
- annullare la decisione della Commissione europea nel caso COMP/39.437 Tubi catodici per televisori e schermi del computer, nella parte in cui ha dichiarato che la Toshiba ha violato l'articolo 101 TFUE e ha ritenuto la Toshiba responsabile congiuntamente e in solido per la condotta della MTPD;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un motivo unico:

il Tribunale ha erroneamente applicato il concetto di impresa classificando in modo errato taluni elementi nel senso che essi indicavano che la Toshiba si trovava in posizione tale da esercitare, o ha effettivamente esercitato, un'influenza decisiva sulla MTPD e giungendo erroneamente alla conclusione che la somma di tali elementi era sufficiente per sostenere l'affermazione che la Toshiba ha esercitato siffatta influenza sulla MTPD.

**Impugnazione proposta il 23 novembre 2015 da Schniga GmbH avverso la sentenza del Tribunale
(Terza Sezione) del 10 settembre 2015, cause riunite T-91/14 e T-92/14, Schniga GmbH/Ufficio
comunitario delle varietà vegetali**

(Causa C-625/15 P)

(2016/C 027/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Schniga GmbH (rappresentanti: G. Würtenberger, R. Kunze, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 10 settembre 2015 nelle cause riunite T-91/14 e T-92/14;
- condannare l'UCVV e gli intervenienti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento n. 2100/94⁽¹⁾, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: la «PCRv») e nell'applicazione degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1239/95⁽²⁾ della Commissione, del 31 maggio 1995.

Il Tribunale ha valutato erroneamente la competenza del Presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali nell'includere caratteristiche aggiuntive nel procedimento di esame di una varietà cui concedere la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Il Tribunale ha valutato erroneamente la natura giuridica dei protocolli e delle linee guida tecnici applicabili all'esame tecnico di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il che ha condotto ad una errata valutazione del momento in cui il Presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali può decidere che una nuova caratteristica per la determinazione del carattere distintivo della nuova varietà può essere presa in considerazione.

Il Tribunale ha valutato erroneamente la conseguenza dell'applicazione del principio della certezza del diritto, l'oggettività dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e la parità di trattamento per quanto riguarda le decisioni del Presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali relative all'esame di una nuova varietà.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).

Impugnazione proposta il 2 dicembre 2015 dall'Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-346/12, Ungheria/Commissione europea

(Causa C-644/15 P)

(2016/C 027/32)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentante: M. Z. Fehér, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-346/12;
- statuire nel merito conformemente alla possibilità conferita dall'articolo 61 dello Statuto della Corte;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo il governo ungherese il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha concluso che la Commissione, nell'ambito della decisione di rimborso comunitario parziale dell'aiuto finanziario nazionale concesso, conformemente all'articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007/CE ⁽¹⁾, alle organizzazioni di produttori di frutta e verdura, disponeva di una base giuridica per subordinare l'importo del rimborso dell'Unione agli importi di aiuto notificati.

Il governo ungherese reputa che la Commissione, secondo un'interpretazione congiunta delle pertinenti disposizioni dei regolamenti n. 1234/2007/CE e n. 1580/2007/CE ⁽²⁾, non fosse legittimata, nell'ambito della decisione di rimborso comunitario parziale dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori di cui trattasi, ad autorizzare il rimborso solo fino al raggiungimento degli importi che il governo ungherese, nella richiesta di autorizzazione alla concessione dell'aiuto nazionale, aveva indicato come importi stimati provvisionali o teorici.